

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo TORRO Grande Meat in Style — Domanda di registrazione n. 14 744 452

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 20/12/2017 nel procedimento R 1776/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui respinge l'impugnazione avverso la decisione della divisione di opposizione;
- condannare l'EUIPO ed il gruppo Osborne S.A. alle spese sostenute dalla «Torro Entertainment» Ltd. relativamente al procedimento dinanzi alla Corte ed ai procedimenti di ricorso e di opposizione.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'obbligo di motivazione e dell'obbligo di diligenza.

Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Venezuela / Consiglio

(Causa T-65/18)

(2018/C 134/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica bolivariana del Venezuela (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, nei limiti in cui le sue disposizioni riguardano la ricorrente; e
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che, adottando le misure restrittive senza previamente informare la ricorrente della sua intenzione, e senza previamente ascoltare la posizione della ricorrente sui fatti che sarebbero alla base delle misure restrittive, il Consiglio ha violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di fornire una motivazione nonché prove sufficienti per l'adozione delle misure restrittive.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione con riferimento ai fatti sui quali sono basate le misure restrittive.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure restrittive costituiscono contromisure illegittime ai sensi del diritto internazionale consuetudinario.

Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 — Tsapakidou/Corte di giustizia

(Causa T-66/18)

(2018/C 134/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Argyro Tsapakidou (Berlino, Germania) (rappresentante: E. Kleani, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Corte di giustizia del 23 novembre 2017 (numero di riferimento 20173939) di rigetto dell'offerta della ricorrente presentata riguardo al bando di gara 2017/S 002-001564 per traduttori freelance di lingua greca;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola i principi generali del diritto dell'UE, secondo cui gli atti amministrativi devono essere sufficientemente motivati e riportare i principi su cui si basano. Detta decisione non soddisfa i criteri summenzionati. La ricorrente sostiene, in particolare, che la motivazione fornita dalla convenuta era insufficiente alla luce dell'articolo 4.3.1. del capitolato d'oneri. Le informazioni fornite alla ricorrente, inoltre, non le hanno permesso di valutare la validità del risultato ottenuto nella prova di traduzione in questione. Essa non disponeva di informazioni sulle linee guida di valutazione o sui criteri in base dei quali la decisione impugnata è stata adottata.

Ricorso proposto il 9 febbraio 2018 — CN / Parlamento

(Causa T-76/18)

(2018/C 134/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CN (rappresentanti: C. Bernard-Glanz e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile presente ricorso;
- ingiungere al convenuto di produrre le conclusioni del Comitato APA, i resoconti delle deposizioni dei testimoni sentiti dal Comitato APA e il fascicolo trasmesso al Presidente del Parlamento europeo in forza dell'articolo 10 della regolamentazione interna del Comitato APA;